

PICCOLI PASSI PER ISCRIVERSI ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

1) ANAGRAFE DELLE ONLUS

Le organizzazioni non profit che intraprendono l'esercizio delle attività indicate nell'art. 10 D.Lgs n. 460/97, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni previste nel D.Lgs n. 460/97, devono darne comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (art. 11 D.Lgs n. 460/97). Tutti i dati comunicati confluiscono nell'Anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso l'**Agenzia delle Entrate**.

2) OBBLIGHI E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con Decreto Ministeriale 19 gennaio 1998, G.U n. 17 del 22 gennaio 1998 e scaricabile (www.agenziaperleonus.it) dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali (www.finanze.it/motore_ricerca/index.htm?id=&q=iscrizione+anagrafe+onus) o dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (<http://www1.agenziaentrate.it/modulistica/altri/onus/index.htm>).

Gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 gg da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione.

Unitamente alla comunicazione dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva, approvata con provvedimento del direttore dell'**Agenzia delle Entrate** 29/12/2003, e resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal rappresentante legale della ONLUS con firma autenticata, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti.

Anche il modello di dichiarazione sostitutiva può essere scaricato dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali (www.finanze.it/motore_ricerca/index.htm?id=&q=iscrizione+anagrafe+onus) e dal sito internet dell'**Agenzia delle Entrate** (<http://www1.agenziaentrate.it/modulistica/altri/onus/index.htm>). In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo (art. 2 Decreto 18 luglio 2006 n. 266).

Il comma 9 dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/97 prevede che gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale (onus parziali), possano essere considerati ONLUS a patto che le finalità siano riconosciute dal Ministero degli Interni, limitatamente all'esercizio delle attività elencate nella lettera a) del comma 1 del D.Lgs n. 460/97. La legge pertanto per questi enti da un lato, esclude il divieto di svolgere attività diverse¹, dall'altro impone l'obbligo di tenere una contabilità separata per le attività ONLUS. In particolare per gli enti ecclesiastici la circolare dell'**Agenzia delle Entrate** n. 168/E del 26 giugno 1998 prevede, al paragrafo 1.11, che gli stessi debbano predisporre un regolamento che percepisca le clausole dell'art. 10² al fine di regolare l'attività per la quale chiede l'iscrizione.

¹ Obbligo previsto dall'art. 10 c1 lettera c) del D.Lgs n. 460/97.

² Compresa la clausola di cui alla lettera c)

3) MODALITA' DI SPEDIZIONE

La comunicazione, firmata dal rappresentante legale dell'ente, può essere:

- spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale;
- consegnata in duplice copia direttamente alla Direzione regionale competente che ne restituisce una copia timbrata e datata per ricevuta, completa degli estremi della protocollazione.

L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto n. 460/97.

Alla Direzione regionale competente deve inoltre essere comunicata **entro 30 gg e con lo stesso modello:**

- ogni variazione dei dati forniti in precedenza (ad es. nel caso di modifica del legale rappresentante o della sede legale);
- ogni modifica dello statuto;
- ogni modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

4) SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione, in quanto vengono automaticamente riconosciuti come ONLUS:

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, iscritte negli appositi registri regionali e delle province autonome;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987;
- le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nel registro delle imprese alla sezione "cooperative a mutualità prevalente".

5) CONTROLLO FORMALE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

La Direzione regionale dell'**Agenzia delle Entrate**, ricevuta la comunicazione e la dichiarazione, sostitutiva, procede all'iscrizione, previa verifica della:

- a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
- b) allegazione della dichiarazione sostitutiva.
- c) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'art. 10 del D.Lgs n. 460/97.

La Direzione regionale dell'**Agenzia delle Entrate** ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno all'iscrizione delle soggetto interessato all'anagrafe delle ONLUS. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l'ente si intende iscritto all'Anagrafe Unica delle ONLUS.

All'esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'interessato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'art. 3 comma 3 decreto 266/03, inoltre prevede l'allungamento dei termini del controllo preventivo, qualora l'ufficio della Direzione regionale inviti l'organizzazione a fornire chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presupposti di legge.

In tale ipotesi l'organizzazione interessata dispone di 30 gg per fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta a comunicare l'esito del controllo nei 20 gg successivi alla scadenza del predetto termine.

6) ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

L'ente è iscritto all'Anagrafe unica delle ONLUS:

- a seguito dell'esito favorevole del controllo preventivo;
- a seguito del decorso del termine di 40 gg dal ricevimento della comunicazione.

Gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla data di effettuazione della comunicazione di cui all'art. 1 comma 1.

Se la comunicazione è effettuata entro il termine di 30 gg dalla data di costituzione dell'organizzazione, come previsto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 460/97, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione (art. 4 DM 266/03).